



Autostrada dei Fiori

AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A.

Via Della Repubblica 46 – 18100 IMPERIA

Tel.0183/7071–PEC: dag.ac.a10@pec.autostradadeifiori.it

TRONCO A10 SAVONA-VENTIMIGLIA

SOLLECITAZIONE A PRESENTARE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPETITIVA

PER L’AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DEL

SERVIZIO DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

Area di Servizio: Borsana

CODICE GARA ADF A10/ SERV RE/05

Autostrada dei Fiori S.p.A.

Tronchi A6 Torino-Savona e A10 Savona-Ventimiglia (confine francese)

Direzione e Coordinamento: S.A.L.T. p.A. (Gruppo ASTM)

Sede Legale: Via della Repubblica, 46 - 18100 Imperia (IM) - Italia - Casella Postale 103, 18100 Imperia

Tel. (+39) 0183.7071 - Fax (+39) 0183.295655 - E-mail: sg@autostradadeifiori.it

Sede Secondaria: Via Bonzanigo, 22 - 10144 Torino (TO) - Italia

Cap. Soc. € 325.000.000,00 Int. Vers. - Iscr. Reg. Imp. IM 00111080099 - R.E.A. IM N°36708 - C.F./P.I. 00111080099

PEC: d.g@pec.autostradadeifiori.it - www.autostradadeifiori.it



1. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il Concessionario Autostrada dei Fiori S.p.A. – società soggetta a direzione e coordinamento di ASTM S.p.A: – quale concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (subentrato ad ANAS S.p.A. ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, comma 5, del D.L. 216/2011 e dell'art. 36, comma 4, del D.L. 98/2011) per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Savona-Ventimiglia (confine francese) in virtù della Convenzione siglata con ANAS in data 2.9.2009 e divenuta efficace con atto di recepimento 12.11.2010 nonché dell'Atto Aggiuntivo del 21.2.2018, intende affidare, mediante una procedura competitiva regolata dalle previsioni di cui all'articolo 11, comma 5-ter, L. 498/92, il servizio ricarica dei veicoli elettrici ex art.18 c.5 del D. Lgs 257/16 attraverso la realizzazione di punti di ricarica ultraveloce da svolgersi nell' Area di Servizio indicata nella Tabella A sotto riportata.

Tabella A

Identificativi della procedura (1)	Denominazione Area di Servizio (2)	n. di affidamenti a CPO (3)	Durata della sub concessione da affidare (4)	Servizi da affidarsi (5)	Potenza disponibile (6)	Tratta elementare Anno volume traffico leggero (7)
ADF A10/ SERV RE/05	Borsana	2	Anni 10 anni	Servizio di ricarica elettrica	1,2 MW (di cui 0,6 per ciascun CPO)	casello/casello Anno 2022 14.070 transiti

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni che costituiscono elementi a base della partecipazione alla procedura competitiva in oggetto premettendo quanto segue:

- Affidamento del servizio di ricarica: servizio di ricarica dei veicoli elettrici attraverso punti di ricarica ultraveloce (maggiore o uguale 150 KW);
- Area interessata: si intende ciascuna pertinenza di servizio in cui si svolgono i servizi di ricarica per i veicoli elettrici;
- Subconcessionario (SC): operatore economico risultato, ad esito della procedura di gara, aggiudicatario del servizio da espletarsi nell'Area di Servizio interessata;
- Punto di ricarica accessibile al pubblico (punto di ricarica): ai sensi del D.Lgs. 257/16 art.2, comma 1, lett.c), e) e g), un'interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico alla volta, che garantisce un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti, anche attraverso condizioni diverse di autenticazione, uso e pagamento;
- Dispositivo di ricarica: ai sensi del D.Lgs. 257/2016 art.2 comma 1 lettera e-bis, dispositivo in grado di erogare il servizio di ricarica mediante uno o più punti di ricarica (colonnina di ricarica);
- Infrastruttura di ricarica: ai sensi del D.Lgs. 257/16 articolo 2 comma 1 lettera e-ter), insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici. In particolare, l'infrastruttura di ricarica è composta da uno o più dispositivi di ricarica e dalle relative interconnessioni elettriche;
- Stazione di ricarica: ai sensi del D.Lgs. 257/16 articolo 2 comma 1 lettera e-quater, area adibita al servizio di ricarica di veicoli elettrici composta dagli stalli di sosta, dalle relative

infrastrutture di ricarica nonché dagli elementi architettonici e edilizi funzionali al servizio di ricarica;

- *Charging Point Operator (CPO)*: soggetto titolare della gestione di uno o più dispositivi di ricarica dei veicoli elettrici, nonché della fornitura del servizio di ricarica elettrica ai consumatori finali, sia direttamente, sia assicurando adeguato accesso da parte dei *Mobility Service Provider*;
- *Mobility Service Provider (MSP)*: soggetto che commercializza all'utente finale il servizio di ricarica elettrica attraverso uno o più punti di ricarica accessibili al pubblico.

Il Concessionario Autostradale dei Fiori S.p.A. (CA) ha previsto l'affidamento del servizio affinché siano presenti n° 2 CPO e sia garantito il principio di neutralità tecnologica di cui all'art. 18, comma 5, del d.lgs. 257/2016, a tal fine il CA ha individuato due distinti lotti da adibire a Stazione di ricarica.

1.1 IMPEGNI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO AUTOSTRADALE E DEL SUBCONCESSIONARIO

Ai fini dell'affidamento in oggetto e nel rispetto di quanto previsto dall'allegato A della Delibera ART 130/22 misura 3.1 la Concessionaria metterà a disposizione del Subconcessionario le infrastrutture per la connessione alla rete elettrica di media tensione.

Il Concessionario disporrà affidamenti del servizio assicurando il rispetto del principio di neutralità tecnologica di cui all'art. 18, comma 5 del D.Lgs. 257/2016.

Il Concessionario disporrà un'adeguata organizzazione degli spazi delle aree interessate, affinché al CPO titolare dell'affidamento sia assicurata visibilità, accessibilità e disponibilità di spazio:

- garantendo la pronta fruizione delle attività commerciali e ristorative, dove presenti, da parte degli automobilisti in sosta per il tempo necessario alla ricarica;
- salvaguardando la fruizione delle attività commerciali e ristorative, nonché di distribuzione carburanti, dove presenti, da parte di tutti gli automobilisti.

Il Concessionario garantirà, a partire dalla data di attivazione del servizio, la disponibilità dei beni indispensabili come sottoindicati.

Infrastruttura di Connessione ed in particolare:

- Arrivo linea di Media Tensione (Presa per fornitura)
- Cabina di trasformazione di media tensione con i seguenti locali:
 - locali di consegna di Media tensione;
 - locale di misura;
 - locali di trasformazione Media Tensione-Bassa Tensione.
- Cavidotti di collegamento alle aree/sedimi di ricarica
- Aree e sedimi per la stazione di ricarica

Il Subconcessionario dovrà realizzare a sua cura e spese i seguenti beni indispensabili:

- 1) stazione di ricarica esclusi dispositivi di ricarica

I suddetti beni dovranno essere devoluti al Concessionario al termine della subconcessione fatto salvo il riconoscimento di eventuali valori di subentro.

Il Subconcessionario dovrà fornire/realizzare, a sua cura e spese i seguenti beni commerciali:

- 1) apparecchiature di trasformazione;
- 2) dispositivi di ricarica;
- 3) segnaletica all'interno della stazione di ricarica;
- 4) segnaletica di indirizzamento all'interno dell'area di servizio;
- 5) segnaletiche "loggata" di preavviso posta in avvicinamento all'area di servizio.

Al termine della subconcessione tali beni commerciali potranno essere oggetto di atti negoziali a latere tra il Subconcessionario uscente ed il Subconcessionario entrante, nel caso in cui quest'ultimo sia interessato all'acquisto.

Resta inteso che gli eventuali elementi architettonici ed edilizi oggetto di offerta tecnica e realizzati dal SC non identificati come beni indispensabili dovranno essere devoluti gratuitamente al termine della subconcessione al CA.

Il Subconcessionario dovrà richiedere l'attivazione della fornitura di Energia e stipulare il relativo contratto.

1.2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

I servizi di ricarica elettrica dovranno essere assicurati tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24 garantendo:

- l'assistenza alla clientela almeno da remoto, con possibilità di pronto intervento;
- un numero minimo di punti di ricarica ultraveloce accessibili al pubblico pari a 4 per ogni lotto;
- l'installazione di punti di ricarica accessibili al pubblico aventi potenza nominale pari ad almeno 150 kW e in ogni caso adeguata al prevedibile sviluppo delle capacità di ricarica dei veicoli nell'orizzonte temporale dell'affidamento.

Il Subconcessionario dovrà assicurare il rispetto del principio di neutralità tecnologica di cui all'art. 15, comma 5 del D.Lgs. 257/2016 e dovrà garantire l'erogazione del servizio di ricarica da parte di tutti i MSP (*Mobility Service Provider*) che ne faranno richiesta a condizioni eque e non discriminatorie e secondo procedure trasparenti, prevedendo per l'utente tariffe eque e trasparenti, nonché sistemi che consentano il pagamento immediato, senza registrazione preventiva e senza dover stipulare contratti.

1.3 INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA

L'operatore economico avente idonei requisiti che sia interessato potrà rispondere alla presente Sollecitazione, secondo le modalità nel prosieguo illustrate, presentando domanda di partecipazione alla procedura competitiva che verrà successivamente espletata.

Il Concessionario esaminerà e valuterà le domande di partecipazione, al fine di individuare gli operatori economici da invitare a presentare offerta.

In sede di invito ad offrire verranno indicate le modalità ed i termini per la presentazione delle offerte.

L'operatore economico qualificato potrà presentare offerta per uno o per entrambi i lotti, tuttavia, nel rispetto di quanto prescritto dalla Misura 4.1. di cui alla Delibera ART n. 130/2022, ciascun concorrente potrà essere aggiudicatario di un solo lotto.

Si segnala fin d'ora che l'operatore economico che sarà invitato a presentare offerta dovrà sviluppare, oltre ad un'offerta economica un'offerta tecnica.

La procedura sarà aggiudicata sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo criteri di aggiudicazione che saranno adottati dal Concessionario, con prevalente importanza al progetto tecnico, rispetto alle condizioni economiche.

Ulteriori elementi saranno dettagliati nella lettera di invito.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Coloro che intendono partecipare alla procedura devono possedere i requisiti di ordine generale e tecnico, come di seguito indicati, che saranno valutati dal Concessionario prima dell'invio della lettera di richiesta di offerta vincolante.

2.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Al fine di poter partecipare alla presente procedura ciascun partecipante deve attestare:

- 1) che nei propri confronti non è stata emessa una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, dall'art. 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
 - c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - d) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - f) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti dall'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007 n. 109 s.m.i.;
 - g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di essere umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24;
 - h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 2) l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o che sussista un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- 3) di non essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- 4) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68;
- 5) di non essere stato sottoposto a liquidazione giudiziale, di non trovarsi in stato di liquidazione coatta, di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 12/01/2019, n. 14 e all'art. 1086-bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942;
- 6) di non aver presentato nelle procedure di gara e/o negli affidamenti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- 7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
- 8) di non aver commesso violazioni gravi, non definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
- 9) l'assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e

sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

- 10) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse così come definita dall'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, non diversamente risolvibile;
- 11) di non aver generato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della presente procedura di affidamento;
- 12) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
- 13) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;
- 14) di non essere stato destinatario di una sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore in relazione all'oggetto specifico della subconcessione;
- 15) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Committente o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero di aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- 16) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di una precedente concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- 17) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55;
- 18) che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e pertanto non risulta averli denunciati all'autorità giudiziaria. Sono fatti salvi i casi previsti dall' articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- 19) che non gli è stata contestata né è stata accertata nei suoi confronti la commissione di taluno dei seguenti reati:
 - a) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del Codice penale;
 - b) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del Codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
 - d) reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
 - e) reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

20) di non aver reso falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara o a procedure competitive;

Le esclusioni indicate ai numeri 1) e 2) operano se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva siano stati emessi nei confronti: dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al D.Lgs. n. 231/2001; del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; di un

socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente Sollecitazione, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Il partecipante attesta il possesso dei requisiti di ordine generale sopraindicati mediante dichiarazione sostitutiva di cui al successivo paragrafo 4, in cui indica anche tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; e indica altresì le misure di *self-cleaning* adottate oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione della domanda. La dichiarazione dovrà riguardare anche il possesso dei requisiti da parte di tutti i soggetti indicati al paragrafo che precede.

Non saranno ammessi alla procedura e, dunque, invitati ad offrire coloro che non risulteranno in possesso dei requisiti di cui sopra. I suddetti requisiti dovranno altresì permanere in capo al Partecipante per tutta la durata della procedura ed in capo all'affidatario per tutta la durata della subconcessione.

Le cause di esclusione previste dal presente paragrafo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo all'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Ai fini dei punti 1) e 2), il partecipante non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

Ai fini dei punti 7) e 8), si intendono gravi le violazioni indicate all'allegato II.10 del D.lgs. n. 36/2023. L'esclusione dalla procedura non interviene quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla presentazione della domanda, oppure, e solo nel caso di gravi violazioni non definitivamente accertate (punto 8) nell'ipotesi in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

Ai fini del punto 12), il partecipante dovrà indicare, alternativamente:

- i. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile rispetto ad alcun soggetto partecipante alla procedura, e di formulare l'offerta autonomamente;
- ii. di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile, e di formulare l'offerta autonomamente;
- iii. di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile, e di formulare l'offerta autonomamente.

Ai fini del punto 13), rientrano tra i gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico quelli indicati tassativamente all'art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Concessionario si riserva, in ogni caso, di acquisire nel corso delle procedure competitive le informazioni antimafia ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal D.Lgs.

15 novembre 2012, n. 218, e, qualora, risultassero a carico del partecipante tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, procederà all'esclusione del partecipante dalla procedura competitiva, ovvero, qualora il Servizio fosse già stato affidato, procederà all'annullamento dell'aggiudicazione e/o alla risoluzione della relativa convenzione, senza alcun onere a suo carico, fermo restando ogni diritto del Concessionario al risarcimento dei danni. Il Concessionario, infine, si riserva altresì di escludere dalla procedura competitiva le società per le quali il Prefetto fornisca informazioni antimafia ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. 629/82.

I requisiti antimafia dovranno permanere in capo al partecipante per tutta la fase di selezione ed in capo al contraente per la durata del Servizio.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso ed esibire, pena l'esclusione dalla procedura competitiva, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

2.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Ciascun operatore economico dovrà essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. ovvero, per concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia, in uno dei registri professionali o commerciali previsti dalla legislazione dello Stato di appartenenza, per attività inerenti all'oggetto dell'affidamento.

2.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICA

L'operatore economico che intenda presentare domanda di partecipazione, al fine di dimostrare il possesso di un'adeguata esperienza, dovrà essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti tecnico – economici di seguito indicati:

- a) Erogare servizi di ricarica elettrica, in qualità di CPO, in Italia e/o all'estero in numero e con caratteristiche almeno pari ad uno dei due requisiti indicati nella Tabella seguente.

Numero minimo punti di ricarica ultra veloce attivi (> 150 kW)	Numero minimo punti di ricarica ultra veloce attivi (> 50 kW)
40	70

- b) Fatturato globale: Somma dei fatturati generali (valore della produzione iscritto in bilancio), conseguiti negli ultimi 3 (tre) esercizi di bilancio approvati alla data della presente, non inferiore a € 3.666.000,00 (pari a 2 volte l'importo di cui al punto 11);
- c) Fatturato specifico: Somma dei fatturati derivanti dai soli servizi di ricarica elettrica conseguiti negli ultimi 3 (tre) esercizi di bilancio approvati alla data della presente, non inferiore a € 1.833.000,00 (pari a 1 volta l'importo di cui al punto 11).

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

2.4 AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo, consorziato, riunito o da riunirsi, potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2.3 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (cd. "Impresa Ausiliaria").

A tal fine l'operatore economico dovrà allegare alla domanda di partecipazione la seguente documentazione, riferita alla specifica procedura cui intenda partecipare:

- a) una dichiarazione attestante l'avvalimento del requisito necessario per la partecipazione

- alla procedura, con specifica indicazione del requisito stesso e dell'Impresa Ausiliaria;
- b) una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria con la quale quest'ultima:
1. attesti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui al paragrafo 2.1, nonché il possesso in proprio (i.e., senza ricorrere ad altro avvalimento) del requisito oggetto di avvalimento;
 2. attesti di non incorrere nella situazione di cui al comma 12 dell'art 104 del decreto legislativo 36/23;
 3. si obblighi, nei confronti dell'operatore economico e del Concessionario, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'affidamento, tutte le risorse necessarie per l'esecuzione dei servizi di cui è carente il concorrente;
 4. dichiarare di conoscere ed accettare che l'Impresa Ausiliaria ed il concorrente sono responsabili in solido nei confronti del Concessionario in relazione alle prestazioni oggetto di affidamento;
- c) il contratto, in originale o in copia conforme, con il quale l'Impresa Ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico a fornire il requisito e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie per tutta la durata dell'affidamento; nel contratto dovranno essere indicati specificamente, a pena di nullità, i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Si precisa che la disciplina prevista in relazione al rispetto della normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applica anche nei confronti dell'Impresa Ausiliaria e che la convenzione inerente i Servizi sarà stipulata solo con il concorrente prescelto.

3. PARTECIPAZIONE IN ATI e CONSORZI ORDINARI

È consentita la partecipazione di soggetti temporaneamente raggruppati o raggruppandi in ATI o in Consorzio ordinario ("ATI" o "Consorzio" o "ATI/Consorzio"). La partecipazione di soggetti temporaneamente raggruppati o raggruppandi in ATI o in Consorzi è ammessa, alle condizioni di seguito indicate, da osservarsi a pena di esclusione:

- nessuno dei partecipanti all'ATI o al Consorzio dovrà trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal paragrafo 2.1 della presente Sollecitazione;
- ciascun partecipante all'ATI o al Consorzio dovrà essere in possesso dell'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. nei termini indicati al precedente paragrafo 2.2;
- i requisiti di cui al paragrafo 2.3 dovranno essere posseduti cumulativamente dai soggetti in ATI e consorzio fermo restando che detti requisiti dovranno essere posseduti in misura maggioritaria - non inferiore al 40% - dalla mandataria/capofila, da indicarsi nella domanda di partecipazione, presentata con le modalità più avanti specificate;
- le prestazioni – il cui riparto all'interno dell'ATI o Consorzio deve essere dettagliato nella domanda di partecipazione, da presentarsi con le modalità più avanti specificate – dovranno essere eseguite in misura maggioritaria - non inferiore al 40% - dalla mandataria/capofila.

È fatto divieto agli operatori economici di presentare domanda di partecipazione in più di un raggruppamento o consorzio ovvero di presentare detta domanda anche in forma individuale qualora intendano farlo in raggruppamento o consorzio.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

I soggetti in possesso dei necessari requisiti possono partecipare alla procedura competitiva di che trattasi presentando, un'apposita domanda di partecipazione all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario, tale domanda dovrà essere redatta secondo i modelli messi a disposizione dalla Committente allegati sub A) e scaricabili all'indirizzo www.autostradadeifiori.it. La domanda di partecipazione, così come tutta la documentazione allegata, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa interessata o da un suo procuratore munito dei necessari poteri.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura:

"Domanda di partecipazione alla procedura competitiva per l'affidamento servizio in subconcessione di ricarica dei veicoli elettrici presso le aree di servizio autostradali".

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 28.02.2024**.

Al riguardo farà fede la data e l'ora di arrivo della PEC.

Non saranno prese in considerazione, e verranno pertanto escluse, le richieste:

- inviate oltre il termine indicato;
- presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata.

I partecipanti all'ATI o Consorzio non ancora costituiti devono predisporre domanda di partecipazione unitaria, redatta conformemente al modello di "Domanda di Partecipazione ATI e Consorzio" disponibile sul sito internet www.autostradadeifiori.it allegato sub B), che deve essere sottoscritta congiuntamente dai rispettivi rappresentanti legali o procuratori speciali muniti dei necessari poteri e dovrà inoltre contenere, a pena di esclusione, l'impegno di ciascuno dei partecipanti all'ATI o Consorzio ad assumere con vincolo di solidarietà qualsivoglia obbligo derivante dalla suddetta domanda di partecipazione e l'indicazione dell'impresa mandataria/capogruppo.

In caso di Raggruppamenti o Consorzi di concorrenti, già costituiti, la domanda può essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa mandataria utilizzando allegato sub A), ed in tal caso deve essere allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria ovvero l'atto costitutivo del Consorzio dai quali si evincano anche gli impegni reciproci di responsabilità solidale delle imprese raggruppate o consorziate, le quote di partecipazione e le attività che ciascuna di esse intenderà svolgere e, in caso di ATI, la natura della stessa.

Alla domanda di partecipazione dovrà, a pena di esclusione, essere allegata una dichiarazione sostitutiva generale redatta conformemente al modello di "Dichiarazione Sostitutiva generale" anch'essa disponibile sul sito internet allegato sub C), resa dal legale rappresentante dell'Impresa interessata o da un suo procuratore munito dei necessari poteri, nella quale si attesti:

- l'iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio (o in registri professionali analoghi per le imprese aventi sede all'estero) per attività inerenti l'oggetto dell'affidamento, nonché il relativo numero di iscrizione;
di aver preso visione e di accettare il contenuto della presente Sollecitazione e dei relativi Allegati;
- l'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui al precedente paragrafo 2.1 (la dichiarazione dovrà riguardare anche l'insussistenza delle condizioni di esclusione in capo a tutti i soggetti indicati al suddetto paragrafo 2.1. A tal riguardo si precisa che:
 - ✓ in relazione ai requisiti di cui al precedente paragrafo 2.1 punti 1) e 2) la dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti ivi indicati; in relazione ai requisiti di cui al precedente paragrafo 2.1 punti 1) e 2), la dichiarazione, da rendersi sempre dai soggetti ivi indicati, dovrà contenere l'indicazione di tutte le condanne penali riportate, indipendentemente da ogni valutazione del concorrente in merito alla gravità del reato, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione. Non devono, invece, essere indicate nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione; in relazione ai requisiti di cui al precedente paragrafo 2.1 punti 1) e 2) il legale rappresentante o il procuratore munito di necessari poteri potrà rendere le dichiarazioni anche per gli altri soggetti tenuti a rendere le medesime dichiarazioni, specificando le generalità dei soggetti a cui tali dichiarazioni si riferiscono;
 - ✓ la sussistenza dei requisiti di capacità tecnica ed economica di cui al precedente paragrafo 2.3;

- ✓ di essere in regola con tutte le prescrizioni vigenti in materia di esercizio delle attività di cui all'oggetto dell'affidamento (paragrafo 2.2);
- ✓ l'eventuale ricorso all'avvalimento per il possesso dei requisiti previsti.

Per i partecipanti in ATI/Consorzio la dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa distintamente da tutti i soggetti componenti l'ATI/Consorzio redatta conformemente ai modelli di dichiarazione "Dichiarazione sostitutiva per mandataria ATI" e "Dichiarazione sostitutiva per mandante ATI" reperibili sul sito rispettivamente allegati sub D) ed E).

Le suddette dichiarazioni sostitutive dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero da un procuratore speciale munito dei necessari poteri, e corredate da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Per i soggetti stabiliti in altri Stati dell'Unione Europea, nonché per quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la documentazione attestante i necessari poteri dei soggetti che sottoscrivono la domanda di partecipazione e i suoi allegati potranno essere presentati in lingua straniera, ma in tal caso dovrà essere corredata, a pena di esclusione, di traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione:

- una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa concorrente o da un suo procuratore munito dei necessari poteri e redatta conformemente all'allegato sub. F) ("Dichiarazione ricorso all'avvalimento") alla presente Sollecitazione;
- una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa Ausiliaria o da un suo procuratore munito dei necessari poteri e redatta conformemente all'allegato sub G) ("Dichiarazione sostitutiva dell'Impresa Ausiliaria") alla presente Sollecitazione;
- originale o copia del contratto di avvalimento ovvero in alternativa, in conformità a quanto indicato 2.4 lett. c), una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa concorrente o da un suo procuratore munito dei necessari poteri, attestante il legale giuridico ed economico esistente nel gruppo dal quale discendono i medesimi obblighi di cui al precedente alinea.

Alla domanda di partecipazione si dovrà allegare un'ulteriore dichiarazione sostitutiva relativa alle informazioni societarie, redatta conformemente all'allegato H) ("Dichiarazione Sostitutiva Societaria") alla presente Sollecitazione. In tale dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa o da un suo procuratore munito dei necessari poteri, si dovrà attestare:

- di appartenere/non appartenere ad un gruppo e relativa indicazione del gruppo;
- l'indicazione dei maggiori azionisti della società partecipante alla procedura competitiva e delle rispettive quote di partecipazione;
- l'indicazione dei dati anagrafici: (I) di tutti gli amministratori, a prescindere dal conferimento o meno di deleghe; (II) degli altri soggetti dotati di poteri di rappresentanza idonei al compimento di ogni atto necessario alla partecipazione alla procedura competitiva, tra i quali il procuratore munito dei necessari poteri che sottoscriva la domanda di partecipazione, con l'indicazione dei legali rappresentanti e dei rispettivi poteri.

In caso di raggruppamento, la dichiarazione sostitutiva relativa alle informazioni societarie dovrà essere prodotta, da parte di ciascuna delle società facenti parte del raggruppamento e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società o da un suo procuratore munito dei necessari poteri. In caso di ricorso all'avvalimento, tale dichiarazione dovrà essere prodotta anche dall'Impresa Ausiliaria e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società o

da un suo procuratore munito dei necessari poteri.

In tal caso, per i concorrenti stabiliti in altri Stati dell'Unione Europea, nonché per quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, l'esistenza dei requisiti prescritti è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.

È richiesta, inoltre, la compilazione e sottoscrizione e produzione da parte del legale rappresentante dell'Impresa concorrente che presenterà domanda di partecipazione o di un suo procuratore munito dei necessari poteri, di un impegno di riservatezza conformemente all'allegato I) ("**Impegno di riservatezza**") alla presente Sollecitazione.

In caso di ricorso all'avvalimento, tale documento deve essere sottoscritto anche da parte del legale rappresentante dell'Impresa Ausiliaria o da un suo procuratore munito dei necessari poteri.

L'impegno di riservatezza dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione.

Nel caso di raggruppamento tale impegno dovrà essere compilato e sottoscritto congiuntamente dai legali rappresentanti o dai procuratori muniti dei necessari poteri di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

5. INFORMAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione e dei suoi allegati, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, che non siano incorsi in alcuna causa di esclusione espressamente prevista, riceveranno una lettera di richiesta di offerta vincolante per la procedura a cui sono stati ammessi a partecipare, contenente, fra l'altro, le istruzioni e le indicazioni per la presentazione dell'offerta vincolante. Nel caso di ATI o Consorzio, la suddetta lettera di richiesta di offerta vincolante sarà inviata al comune referente indicato in sede di domanda di partecipazione.

Insieme alla lettera di richiesta di offerta vincolante sarà trasmesso lo schema di convenzione che disciplinerà il rapporto tra il Concessionario Autostrada dei Fiori SpA e l'affidatario, nonché i relativi allegati, e la documentazione tecnica/progettuale relativa alla procedura per cui è stata presentata domanda di partecipazione.

A seguito del ricevimento della lettera di richiesta di offerta vincolante, i soggetti ammessi dovranno, a pena di esclusione, effettuare un sopralluogo dell'area che costituirà condizione essenziale per la presentazione dell'offerta vincolante.

Il Concessionario Autostrada dei Fiori SpA valuterà le offerte pervenute nel rispetto dei principi di cui all'art. 11, comma 5-ter, L. 498/92 ed individuerà l'affidatario del servizio.

6 SOCCORSO ISTRUTTORIO

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, nonché degli ulteriori elementi e dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotti dai concorrenti in base alla legge o alla presente Sollecitazione potranno essere integrati.

In tali casi, il Concessionario Autostrada dei Fiori SpA assegnerà al concorrente un termine, comunque non superiore a 10 (dieci) giorni, perché tali elementi e dichiarazioni necessari siano resi, integrati o regolarizzati, indicandone il contenuto ed i soggetti tenuti all'adempimento. Soltanto ove tale termine decorra inutilmente, il Concessionario Autostrada dei Fiori SpA escluderà il concorrente dalla procedura selettiva.

7 CHIARIMENTI

Per ogni richiesta di chiarimento relativa alla presente Sollecitazione, le imprese interessate potranno rivolgersi al Concessionario Autostrada dei Fiori SpA, all'indirizzo PEC dag.ac.a10@pec.autostradadeifiori.it entro il 14.02.2024.

È vietato chiedere chiarimenti telefonicamente.

Le risposte alle richieste di chiarimento di carattere generale saranno pubblicate non oltre 5 (cinque) giorni antecedenti la data per la presentazione della domanda di partecipazione, in forma anonima, sul sito internet www.autostradadeifiori.it

Le risposte e le eventuali comunicazioni pubblicate sul sito suddetto, che costituiscano integrazione e/o modificazione della lex specialis che regola la procedura competitiva, saranno vincolanti per tutti i soggetti interessati.

I partecipanti alla procedura hanno l'onere di consultare quotidianamente il sito internet www.autostradadeifiori.it.

8 OBBLIGHI E FACOLTÀ DEL CONCESSIONARIO

Il presente documento non vincola il Concessionario Autostrada dei Fiori SpA né all'espletamento della procedura, né alla diramazione degli inviti, né al successivo affidamento. Il Concessionario Autostrada dei Fiori SpA si riserva espressamente la possibilità di annullare, modificare, sospendere, o interrompere la procedura qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e, a suo insindacabile giudizio, senza che i partecipanti possano avanzare, nei confronti del Concessionario Autostrada dei Fiori SpA, alcuna pretesa di qualsiasi genere e natura.

La pubblicazione della Sollecitazione, la ricezione della domanda di partecipazione e tutte le successive fasi della procedura competitiva non comportano per il Concessionario Autostrada dei Fiori SpA alcun obbligo nei confronti delle imprese interessate, né, per queste ultime, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte del Concessionario Autostrada dei Fiori SpA. In particolare, l'aggiudicazione - subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all'espletamento della prestazione - non dà diritto alla formalizzazione del contratto o a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei partecipanti e/o dell'affidatario.

Qualora, nella procedura competitiva, venga presentata una sola offerta valida, il Concessionario Autostrada dei Fiori SpA si riserva di procedere comunque all'affidamento sempre che l'offerta stessa sia, a suo insindacabile giudizio, ritenuta idonea e conveniente.

In caso di mancato affidamento o mancata stipulazione della Convenzione, fallimento dell'affidatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, o ancora, in caso di rifiuto dell'affidatario di addivenire alla stipula, o di obiettiva sua impossibilità, ovvero, in caso di annullamento o di revoca dell'affidamento, o in qualunque altro caso di cessazione del contratto, il Concessionario Autostrada dei Fiori SpA si riserva la facoltà di affidare il servizio interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura competitiva, risultanti dalla relativa graduatoria, a partire dal miglior offerente che abbia presentato un'offerta valida ed efficace dopo l'affidatario.

In caso di procedura per la quale non siano pervenute offerte ovvero non siano pervenute offerte valide, il Concessionario darà seguito ad una successiva fase di negoziazione coinvolgendo anche i soggetti che avevano presentato iniziale domanda di partecipazione.

Si fa, altresì, presente che qualsiasi costo o spesa sostenuta dai concorrenti durante l'intera procedura competitiva resterà in ogni caso a carico dei concorrenti stessi.

La convenzione di subconcessione non potrà essere stipulata prima che siano decorsi almeno 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima comunicazione di aggiudicazione.

La durata della convenzione di subconcessione può essere modificata, ossia prorogata, solo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo affidatario.

Si rinvia, per tutto quanto non espressamente qui descritto, alla lettera di richiesta di offerta vincolante e ai documenti a base della procedura competitiva.

Il presente annuncio costituisce semplice sollecitazione a presentare domanda di partecipazione e non un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. né una sollecitazione all'investimento ex art. 94 e ss. del D.Lgs. n. 58/98.

9. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), il Concessionario e il Concorrente convengono che i dati personali da ciascuna acquisiti saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, esclusivamente nell'ambito della presente procedura, nonché per tutti i conseguenti necessari relativi adempimenti di legge.

I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e di riservatezza.

10 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La procedura competitiva è regolata dalla legge italiana. Per ogni eventuale controversia inerente la procedura e gli atti sopra richiamati sarà competente in via esclusiva il Foro di Imperia.

11 VALORE ECONOMICO DELLA SUBCONCESSIONE

Il valore stimato dell'affidamento (calcolato sulla base dei quantitativi di energia che si presume siano erogati dai servizi di ricarica affidati per tutta la durata del contratto) al netto delle imposte e di eventuali contributi pubblici nel rispetto delle previsioni del Codice ammonta a presunti €1.833.000,00 per l'intera durata della concessione.

12 TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE AUTOSTRADALE

Si precisa che la Società Autostrada dei Fiori tronco A10 Savona Ventimiglia sta operando in regime di prorogatio essendo la Convenzione di concessione sottoscritta con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti scaduta in data 30/11/2021.

Il trasferimento della gestione dell'autostrada al nuovo Concessionario "Concessioni del Tirreno S.p.A." a Socio Unico con sede a Tortona è in fase di perfezionamento.

Pertanto, la titolarità della presente procedura alla data del subentro verrà automaticamente trasferita in capo alla suddetta Società.

Sarà cura del nuovo Concessionario informare gli Operatori Economici dell'avvenuto subentro.

Il testo della Sollecitazione è reso disponibile ai soggetti interessati soltanto in lingua italiana e prevale su qualunque altro testo, ovunque pubblicato, anche se in lingua straniera.

Imperia, 21 dicembre 2023


AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Ing. Federico Lenti

Allegati: c.s.

- allegato sub A) (operatore singolo);
- allegato sub B) (operatori riuniti);
- allegato sub C) (dichiarazione Sostitutiva generale);
- allegato sub D) (dichiarazione sostitutiva per mandataria ATI);

allegato sub E) (dichiarazione sostitutiva per mandante ATI);
allegato sub F) (dichiarazione ricorso all'avvalimento);
allegato sub G) (dichiarazione sostitutiva dell'Impresa Ausiliaria);
allegato sub H) (dichiarazione Sostitutiva Societaria);
allegato sub I) (Impegno di riservatezza).